## Il limite del pagamento in contanti

Il Ministero del Tesoro ha fornito istruzioni in relazione al pagamento in contanti, nel rispetto delle novità in materia di antiriciclaggio

Il **Dipartimento del Tesoro**, tramite il proprio sito istituzionale, ha fornito alcune indicazioni in relazione ai pagamenti per contanti.

I chiarimenti sono volti a far comprendere maggiormente la **portata delle novità** in tema di antiriciclaggio introdotte dal **d.lgs. 90 del 2017**, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

## Prelievi e versamenti in Banca

Il Ministero conferma la **possibilità di prelevare o versare in banca denaro contante** di importo pari o superiore a 3.000 euro. In particolare, chiarisce il documento, **non esiste alcun limite al prelevamento o versamento** per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operazione non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

## Altre operazioni

A fronte della **richiesta di una somma superiore al limite di legge**, sarà possibile anche pagare **parte in contanti e parte in assegno**, ma ciò purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Sull'interrogativo rivolto circa la possibilità di **utilizzare più assegni bancari** (ciascuno d'importo inferiore al limite di legge) per pagare una **fattura commerciale**, il cui importo sia pari o superiore a 3mila euro, il Ministero fornisce risposta affermativa.

Ai sensi della legge, infatti, in tale ipotesi **non si determina l'ipotesi di cumulo** possibile oggetto di sanzione: tuttavia, gli assegni bancari emessi dovranno essere muniti dell'indicazione del n**ome o della ragione sociale** 

del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità.

Inoltre, spiega il Ministero, a fronte di una **fattura unica per la vendita** di un bene il cui importo sia superiore al limite dei 3.000 euro, sarà possibile anche **accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra**, purché il trasferimento in contanti sia sempre inferiore alla soglia di legge oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

## La fine dei libretti al portatore

Il Ministero rammenta, inoltre, che i libretti al portatore dovranno necessariamente essere estinti entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2018. Dal 4 luglio 2017, infatti, è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi.

Oltre a dover **monitorare**, durante il periodo transitorio, le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, banche e Poste Italiane dovranno, alla prima occasione utile (ad es. alla richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore), richiamare il portatore medesimo all'obbligo di estinzione del libretto.